

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1969

(26^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 379 e <i>passim</i>
COPPOLA	486
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	383 e <i>passim</i>
DE MATTEIS	385
GAVA, ministro per la grazia e la giustizia	381 e <i>passim</i>
FILETTI	389, 391
LEONE, relatore	379 e <i>passim</i>
MANNIRONI	381 e <i>passim</i>
MARIS	384 e <i>passim</i>
MONTINI	384, 389, 390, 391
PETRONE	381 e <i>passim</i>
SALARI	382, 389

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Coppola, Dal Falco, De Matteis, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Galante Garrone, Leone, Maccarrone Pietro, Mannironi, Maris, Monti-

ni, Petrone, Salari, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Gava ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale » (351)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Riprendiamo l'esame delle singole norme del disegno di legge.

L E O N E , relatore. Proponerei l'approvazione senza modificazioni degli articoli 14 e 15, che nella seduta di ieri erano stati accantonati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione gli articoli 14 e 15 dei quali do lettura:

Art. 14.

L'articolo 36 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 36. (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — « La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 38 del Codice penale è abrogato.

(È approvato).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri eravamo giunti all'esame dell'articolo 20, del quale do nuovamente lettura:

Art. 20.

L'articolo 61 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti*). — « Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per con-

seguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Il senatore Leone aveva proposto di sopprimere il punto 2) dell'articolo.

L E O N E , *relatore*. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, nella seduta di ieri proposi la soppressione del punto 2) dell'articolo in esame, relativo alla cosiddetta aggravante teleologica, soppressione alla qua-

le anche il sottosegretario Dell'Andro si è dichiarato favorevole.

Segnalai inoltre che il testo in esame, nell'ultima parte del punto 7), che prevede una aggiunta al testo attuale del Codice penale, non rappresenta che la recezione di quella che è l'interpretazione pacifica dell'aggravante del danno di rilevante gravità anche nel caso di tentativo.

Faccio inoltre notare che il testo del disegno di legge al punto 9) estende, rispetto al testo attuale, l'aggravante anche ai reati commessi con abuso di poteri o violazioni dei doveri inerenti ad un servizio di pubblica necessità.

P R E S I D E N T E . Le parole aggiunte al punto 7) dell'articolo 61 del Codice penale sarebbero le seguenti: « o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità ».

L E O N E , *relatore*. In effetti, quindi, l'unico emendamento che io propongo è quello tendente a sopprimere il punto 2).

P E T R O N E . Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento mentre sono contrario all'ultima parte del punto 7), che prevede un'ipotesi non prevista neppure dal Codice fascista. Non mi sembra quindi il caso che venga introdotta proprio da noi.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Al riguardo è necessario considerare che al momento attuale esistono ipotesi nuove di reato, che nei tempi passati non erano conosciute, collegate specialmente all'estendersi dell'industria, per così dire, delle rapine e delle effrazioni con violenza. Così, ad esempio, l'ipotesi che venga sventata ed arrestata per tempo la predisposizione di un piano per la penetrazione in una banca e la sottrazione dei denari in essa custoditi a me sembra molto rilevante ai fini della pena.

Oggi — ripeto — esistono condizioni criminose che effettivamente 30-40 anni fa non esistevano.

M A N N I R O N I . Ritengo però che l'accertamento in linea di fatto del pericolo

di danno di rilevante gravità sia estremamente difficile.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente è necessario che ciò sia chiaro. Peraltro, se si prepara, ad esempio, tutto l'iter necessario per l'effrazione della cassa di una banca e la sottrazione di 100 milioni in essa contenuti, come si fa a ritenere che il tentativo non rappresenta un pericolo di danno di rilevante gravità?

È necessario, quindi, cercare di colpire queste forme di tentativo che una volta non esistevano.

M A N N I R O N I . Io penso invece che, evidentemente rapportate ai tempi, siano sempre esistite.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Ma l'aggressione ad una banca non avveniva mai o, se avveniva, avveniva una volta ogni secolo. Si trattava cioè di un avvenimento davvero eccezionale.

P E T R O N E . Eventualmente vedrei meglio un aumento di pena per il caso specifico della rapina. Prevedendo invece una norma di carattere generale anche il semplice tentativo di penetrare in una banca, ad esempio, senza armi e senza usare violenza porterebbe di conseguenza l'applicazione di questa aggravante.

Io mi rendo perfettamente conto della necessità di scoraggiare certe manifestazioni criminose, ma ritengo che non si debba portare tale necessità alle estreme conseguenze.

L E O N E , *relatore*. Effettivamente, se si sopprimesse l'ipotesi di cui si tratta, il danno non sarebbe poi eccessivo, non vi sarebbe cioè, a mio avviso, grave pregiudizio.

Le considerazioni fatte dal senatore Petrone indubbiamente sono esatte. Per quanto si riferisce al tentativo, peraltro, è prevista una riduzione della pena che va, se non ricordo male, da uno a due terzi, lasciando così al magistrato una notevole elasticità: è in sede di applicazione della pena che il magistrato terrà conto dell'ipotesi del pericolo di danno di rilevante gravità. Riter-

rei perciò che l'aggiunta della quale ci stiamo occupando potrebbe anche essere soppressa. Noi in fondo stiamo configurando un Codice penale che lascia grandi poteri discrezionali al magistrato.

Sono del parere pertanto che si potrebbe anche accedere alla tesi del senatore Petrone, soprattutto ove si consideri — ripeto — che della gravità del pericolo ne terrà conto il magistrato in quell'arco di riduzione della pena che è in sua facoltà.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Per la verità, su questo ho i miei dubbi. Sarei pertanto per il mantenimento di questa figura che io ritengo necessaria per cercare di combattere — come ho più volte rilevato — queste manifestazioni criminose che oggi sono diventate frequentissime. Tale disposizione non sarebbe evidentemente estensibile alle altre ipotesi alle quali si è richiamato il senatore Petrone, in quanto vi deve essere la certezza di un pericolo di danno di rilevante, eccezionale, gravità perchè l'aggravante possa essere applicata.

P E T R O N E . Ma il danno di rilevante gravità deve essere patrimoniale: in questo momento non è in discussione se esso è stato arrecato con violenza o senza violenza!

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Chi entra in una banca con le mani in tasca non rappresenta un pericolo di danno di rilevante gravità, mentre lo rappresenta chi vi entra con i fucili o con le bombe.

M A N N I R O N I . Insisto nel dire che in tal modo noi introduciamo un'ipotesi che sul piano pratico sarà difficilmente applicabile.

L E O N E , *relatore*. Anche la difficoltà di applicazione testè segnalata dal senatore Mannironi mi spingerebbe ancora maggiormente a dare ragione al senatore Petrone.

P E T R O N E . In altri termini, se un individuo penetra in una banca con il mitra e nella cassaforte vi sono soltanto 10.000 lire, non viene applicata l'aggravante, men-

tre avviene il contrario se un individuo penetra nella banca con le mani in tasca, ma nella cassaforte vi è un miliardo. Questo a me non sembra giusto.

L E O N E , *relatore*. La difficoltà della prova e la difficoltà della correlazione con l'elemento soggettivo creano indubbiamente grossi problemi, per cui ritengo che l'aggiunta in questione possa essere senz'altro soppressa, soprattutto in considerazione del fatto che — ripeto — è prevista una larga discrezionalità del magistrato.

S A L A R I . Chiedo scusa ai colleghi se espongo una mia personale opinione su questo argomento. A me pare che i temi esposti dal Ministro abbiano una loro validità e un loro peso, di fronte ai quali le difficoltà che oggi si affacciano sull'applicabilità di questa norma, sulla individuazione dei requisiti di fatto richiesti da questa norma, dovrebbero venir meno, perchè indubbiamente una delle manifestazioni criminose che oggi destano maggiormente allarme nell'opinione pubblica è rappresentata dalla delinquenza organizzata scientificamente per l'aggressione agli istituti di credito, agli uffici postali e ad altri enti del genere; ma non credo che noi dobbiamo ipotizzare l'applicazione di questa norma soltanto in questi casi; altri potranno venire a contenere i requisiti richiesti dalla norma stessa.

Quindi a me pare che il nostro compito principale sia quello di introdurre una norma che costituisca una forma di prevenzione nei confronti della delinquenza organizzata. Le difficoltà ci sono nell'applicazione di tutte le norme, e ce le dobbiamo prospettare anche in questa sede; ciò è giusto ed è logico; ma che noi dobbiamo arrenderci di fronte a queste ipotetiche difficoltà, lasciando sia i giudici che la giustizia di fronte a queste preoccupanti forme di criminalità moderna, mi sembra una forma di prudenza eccessiva. Noi dobbiamo cercare di combattere questo fenomeno criminoso veramente allarmante non tanto per le centinaia di milioni che vengono sottratti agli istituti di credito, agli uffici postali e ad altri enti consimili, quanto per le conseguenze, spesso non previste e

non volute, ma che la fatalità delle circostanze poi comporta e che danno luogo a quei grossi processi, di cui in questi giorni i magistrati si stanno occupando (vedi il duplice delitto di Via Gatteschi a Roma).

Quindi mi pare che l'intenzione del legislatore debba essere incoraggiata; vedremo se vi sono altre possibili formulazioni in modo da rendere più concretamente individuabile nei fatti questa norma; ma, ripeto, non dobbiamo arrenderci per queste difficoltà, anzi, a mio parere, è urgente impostare strumenti legislativi idonei per porre un freno a questo dilagare di criminalità.

L E O N E , relatore. Vorrei richiamare l'attenzione sulla relazione al disegno di legge governativo, a pagina 15, in cui si dice che questa norma non fa altro che recepire l'indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza; e, secondo la relazione stessa, la norma avrebbe un valore, direi, di apertura, perchè importerebbe non il pericolo in astratto, ma il pericolo in concreto, cioè la conoscenza del pericolo.

Io non sono in grado di dire se esista questa giurisprudenza consolidata. Se quindi fosse esatto il presupposto, la formulazione inserita nel testo governativo sarebbe una formulazione più favorevole per il reo perchè richiederebbe un pericolo concreto e conosciuto. Bisogna vedere se questa formula risponde a due esigenze: la prima riguarda l'effettuazione del tentativo, perchè il pericolo deve essere concreto; la seconda l'aver cagionato un pericolo di danno concreto anche dal punto di vista soggettivo.

D E L L' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Siccome le aggravanti debbono essere conosciute...

L E O N E , relatore. Questa formula sarebbe quindi preferibile.

P E T R O N E . Quindi vi sarebbe la compensazione, perchè il n. 4 dell'articolo 62 applicherebbe l'attenuante. Però quello che vorrei far rilevare con la massima franchezza è che tutte le ipotesi prospettate dal se-

natore Salari non hanno nulla a che vedere con questa. Non è che prevedano, per il caso del delinquente organizzato, un aumento di pena, ma prevedono un danno concretamente rilevante o un danno modestamente rilevante. D'altra parte la legge italiana ha già tutti i mezzi necessari per punire. Esiste ancora la terminologia dell'ergastolo; più dell'ergastolo non si può dare, perchè non c'è la pena di morte.

L E O N E , relatore. Faccio un passo indietro. Se l'aspirazione della norma è una interpretazione più favorevole, più liberale, più aperta di fronte alla giurisprudenza consolidata, se questo è il presupposto della proposta modifica, avremmo una norma interpretativa migliorativa. Cioè è necessario che ci sia il pericolo concreto, ci vuole la conoscenza ai fini dell'aggravante. Io direi di accantonare l'articolo per esaminarlo in sede di Sottocommissione.

P E T R O N E . Se dobbiamo emendarlo mettiamoci una qualche chiarificazione che esprima questo concetto.

L E O N E , relatore. Una interpretazione cioè che sia più benevola.

M A N N I R O N I , Secondo me non lo è; tende a reprimere reati gravi e pericolosi cui ha accennato il Ministro. Io, se mai, se si vuole proprio creare una remora ancor più efficace nei confronti delle azioni delittuose che sono dirette contro gli istituti di credito, gli uffici postali ed altri enti, proporrei di creare un'aggravante autonoma, a sè stante.

L E O N E , relatore. Come quelle riguardanti l'associazione per delinquere, la rapina, eccetera.

D E L L' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se noi dovessimo cancellare l'aggravante di cui all'articolo 20, dovremmo cancellare l'attenuante contenuta nell'articolo successivo; c'è poco da dire. Quindi o noi lasciamo l'attenuante e l'aggravante, o nessuna delle due.

L E O N E , *relatore*. Proporrè di discutere questo problema in Sottocommissione. Può darsi che le idee saranno più chiare.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione avrebbe il compito soltanto, in questo caso, di accertare se è esatta la costante giurisprudenza affermata nella relazione, altrimenti non vedrei quale dovrebbe essere il compito della Sottocommissione e vedrei invece quello della Commissione plenaria.

M A R I S . Nel punto 9) dell'articolo 20 (articolo 61 del codice penale) c'è un'altra variante: si è aggiunto anche « servizio pubblico o di pubblica necessità ».

P E T R O N E . Voi sapete che in dottrina e in giurisprudenza molto è stato scritto per stabilire la figura del pubblico ufficiale e dell'addetto a un servizio pubblico. Se cominciamo a introdurre anche questo concetto di pubblica necessità, chi, in Italia, non sarebbe addetto a questo servizio?

M A N N I R O N I . Infatti io domandavo un'esemplificazione, per sapere di che si tratta.

P E T R O N E . Anch'io lo sto chiedendo. Il pubblico ufficiale è un impiegato pubblico, lo sappiamo; l'addetto a un pubblico servizio sappiamo chi sia. Se vogliamo introdurre anche il concetto dell'addetto a un servizio di pubblica necessità dobbiamo stabilire che cosa rappresenta.

L E O N E , *relatore*. Gli articoli 357, 358 e 359 fissano le tre categorie che il Codice equipara sempre: pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ed esercente di un esercizio di pubblica necessità; e le ha definite, purtroppo, in maniera così ampia che comprendono anche... lo spazzino.

Che poi siano elastiche queste nozioni, lo sappiamo bene. Credo che toglierle sarebbe impossibile perchè sono affidate veramente all'elaborazione della giurisprudenza e della dottrina.

M A R I S . L'aggravante di cui al n. 6): « L'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato » apre un problema: ora può essere anche che il precedente reato l'imputato non l'abbia commesso, per cui si può essere sottratto a un ordine di carcerazione, tutto sommato, obiettivamente e sostanzialmente ingiusto, perchè in ordine ad una imputazione dalla quale poi sarà assolto.

A questo punto allora, se il senso della norma è quello di tutelare il valore dei provvedimenti, anche istruttori, preventivi, dell'autorità giudiziaria, non sarebbe opportuno soggettivizzare il reato, o quanto meno stabilire un rapporto di causalità tecnica, precisando che deve trattarsi di reato commesso per conservare la latitanza o al fine di sottrarsi all'ordine di arresto o di cattura o di carcerazione?

M O N T I N I . Questa è tutt'altra questione.

L E O N E , *relatore*. Il collega Maris chiede il collegamento concreto del reato con lo stato di latitanza; cioè l'aggravante si dovrebbe avere quando il latitante commette un reato per conservare lo stato di latitanza. Qual è la *mens legis* di quest'aggravante? Vediamola. Se uno, in uno stato di illegalità qual è quello della latitanza, commette un altro reato, quest'ultimo — dice il senatore Maris — deve essere sempre collegato con il mantenimento dello stato di latitanza perchè si abbia l'aggravante. Se invece quest'altro reato non ha nessun riferimento con fine della conservazione della latitanza, questa non deve costituire circostanza aggravante. Fate, per esempio, l'ipotesi di un latitante che in una discussione, o altra occasione, ingiuria una persona: in questo caso non si deve ritenere sussistente l'aggravante, perchè il soggetto non ha commesso il reato di ingiuria per mantenere lo stato di latitanza.

MONTINI. Mi pare che il fine della norma sia assolutamente diverso. Qui, infatti, si dice che colui il quale, essendo a conoscenza dell'esistenza di un determinato provvedimento nei suoi confronti, si sottrae volontariamente all'esecuzione e durante la latitanza compie un reato, deve essere punito maggiormente, perchè delinque con maggiore gravità. Non c'entra il collegamento logico col fine di conservare la latitanza.

LEONE, *relatore*. A favore della tesi del collega Maris c'è il seguente rilievo: se perfino la recidiva non scatta automaticamente (perchè l'abbiamo resa facoltativa), com'è possibile far scattare automaticamente l'aggravante per il solo fatto dell'esistenza dello stato di latitanza? Noi infatti siamo stati d'accordo nel ritenere che non debba scattare automaticamente la recidiva per chi, avendo già commesso un reato, ne commetta eventualmente un altro; perchè poi, allora, dobbiamo far scattare automaticamente l'aggravante, quando non ci sia una correlazione logica diretta con la conservazione dello stato di latitanza?

MANNIRONI. Nella formula usata nel testo dell'articolo, al n. 6), non è considerata nessuna correlazione.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La sostanza dell'aggravante qual è? Quella di ritenere più pericoloso il comportamento di chi, a conoscenza del fatto di essere in libertà illegittimamente, compie un altro reato (che sia poi giusto o meno il mandato di cattura, non c'entra). Il latitante non dovrebbe essere in libertà e approfitta di questo stato di libertà illegittima per commettere un altro reato.

MARIS. Ma può trattarsi di un semplice reato colposo, per esempio.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il dovere di chi è colpito da un mandato o un ordine di arresto, di cattura o di carcerazione è quello di presentarsi all'autorità giudiziaria: se non lo fa, e per giunta non tiene una condot-

ta conforme alla legge, deve essere punito maggiormente.

DE MATTEIS. Lo stato di libertà illegittimo è usato per commettere un nuovo reato: se il soggetto avesse fatto ossequio al mandato o all'ordine, non avrebbe avuto la possibilità di commettere un nuovo reato, perchè lo stato di detenzione glielo avrebbe impedito.

LEONE, *relatore*. Certo questo è il fondamento della norma, però è discutibile. Il senatore Maris pone in forse proprio questo fondamento. Egli dice: si vuole stabilire che lo stato di latitanza è presuntivo di pericolosità per qualunque reato? Stabiliamo, invece, questa aggravante soltanto per il delitto doloso ed escludiamo quello colposo e la contravvenzione. Troviamo cioè una via intermedia. È chiaro che il latitante si deve guardare dal commettere un delitto doloso; ma può darsi che gli capiti di compiere un reato colposo.

Condivido la preoccupazione del collega Maris. Stabiliamo l'aggravante soltanto per il delitto doloso. Sostituiamo al primo rigo del n. 6) la parola « reato » con: « delitto doloso ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo su questa proposta.

MARIS. Vorrei fare un'altra considerazione sul punto n. 10), tenendo conto anche dei tempi nuovi, più liberali, che noi prefiguriamo con la nostra opera legislativa e con la nostra attività politica.

Al punto 10) si propone una aggravante che, secondo me, scaturisce da una concezione autoritaria dei rapporti gerarchici nella società; una società vista e strutturata in un determinato modo, dove c'è una serie infinita di autorità: il signor preside, il signor professore, il signor prefetto, il signor sindaco, il signor assessore, il signor bigliettaio, eccetera; per cui qualunque reato è aggravato.

Sono già contemplati dei reati che hanno una loro particolare fisionomia perchè com-

piuti nei confronti di pubblici ufficiali, di ministri del culto, eccetera; perchè mai dovremmo poi stabilire una aggravante autonoma, speciale, che rispecchia una mentalità autoritaria? Queste aggravanti devono essere trasferite nei singoli reati, non se ne può fare una norma di carattere generale; altrimenti perpetuiamo una concezione ormai superata della società.

P E T R O N E . Io voglio fare l'avvocato del diavolo, per poter meglio renderci conto della questione.

Facciamo l'ipotesi che un individuo, per odio o per dispetto determinati magari da fazione politica, vada a tagliare un vigneto di proprietà del sindaco, appartenente ad una fazione politica avversa, commette cioè un reato di danneggiamento: in questo caso c'è l'aggravante?

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma in questo caso il reato non viene compiuto mentre il sindaco è nell'esercizio delle sue funzioni. Per esserci l'aggravante, il reato deve essere compiuto nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di sindaco o di ministro del culto, eccetera.

M A N N I R O N I . Non è per la qualità di sindaco che l'aggravante sussiste, ma solo quando si commette un reato contro il sindaco mentre questi è nell'esercizio delle sue funzioni.

P E T R O N E . Ma esistono determinati reati, specificamente configurati, a danno di pubblico ufficiale nell'adempimento o a causa delle sue funzioni: in tali casi l'aggravante non si applica perchè c'è il reato a sè. La questione invece riguarda l'applicabilità di questa aggravante ai reati comuni, che non sono specificamente configurati come offesa a pubblico ufficiale.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La lesione o la morte inferte al pubblico ufficiale nell'atto o a causa delle sue funzioni non vuole che siano aggravate?

L E O N E , *relatore*. Secondo me, il concetto a base della norma è che una persona, quando esercita una pubblica funzione o un pubblico servizio, deve essere protetta. Il sindaco deve essere tutelato mentre esercita la sua funzione, non quando va semplicemente a passeggio per la città.

M A R I S . Io dico che si tratta di una esasperata difesa della ufficialità; cioè la norma è antidemocratica.

M A N N I R O N I . È protettiva della funzione del pubblico ufficiale e dell'incarico di un pubblico servizio.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Crea un credito superiore, di prestigio, per la funzione, a prescindere dai soggetti.

C O P P O L A . Quindi, esalterebbe il valore della funzione.

L E O N E , *relatore*. L'atto o la causa della funzione sono elementi costitutivi dell'aggravante.

M A R I S . Per esempio, per tutti i reati di cui sono stati accusati i giovani che hanno manifestato contro il famoso professor Trimarchi a Milano è stata fatta valere l'aggravante.

L E O N E , *relatore*. Si tratta di reati che sono stati compiuti mentre il professor Trimarchi era sulla cattedra, cioè nell'esercizio delle sue funzioni.

M A N N I R O N I . A me pare che possiamo lasciare tranquillamente così com'è il punto n. 10), senza modificazioni.

C O P P O L A . Allora lo votiamo.

P R E S I D E N T E . Per riepilogare, gli emendamenti proposti all'articolo 20 consistono nella soppressione del punto n. 2), su cui si era d'accordo fin dalla volta scorsa, e nella sostituzione, al primo rigo del pun-

to n. 6), della parola « reato » con le parole: « delitto doloso ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 20 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 21.

L'articolo 62 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. (*Circostanze attenuanti comuni*). — « Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'aver, prima dell'apertura del dibattimento, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del termine anzidetto e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ».

L E O N E , *relatore*. L'articolo modifica l'articolo 62 del Codice penale aggiungendo, al punto 3), le parole: « o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione ». Per quanto riguarda il punto 4), debbo dire che il concetto di « speciale tenuità » è interpretato dalla Cassazione troppo restrittivamente. Riterrei quindi più opportuna la formula « danno patrimoniale lieve », o qualcosa di simile, dato che l'entità del danno è importante trattandosi di delitti contro il patrimonio.

D E L L' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe ricorrere alla formula « tenue danno patrimoniale ».

L E O N E , *relatore*. L'importante è sopprimere la parola « speciale », anche se si lascia immutato il termine « tenuità ».

M A R I S . Potremmo dire: « un danno patrimoniale tenue o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno tenue ».

L E O N E , *relatore*. Tornando al punto 3), la formula « quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione » sembra porre sullo stesso piano il delinquente abituale e quello occasionale.

M A R I S . Desidero fare due osservazioni.

Anzitutto, per quanto concerne il punto 3), io non sono molto persuaso che sia giusto stabilire tante esclusioni dall'attenuante prevista. Cioè, l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto costituisce un'attenuante, ma poi neghiamo che ciò si verifichi quando si tratta di riunione o assembramento vietati dalla legge o dall'autorità... Eppure il rapporto di causalità tra l'azione dell'individuo e la folla in tumulto indubbiamente esiste. Inoltre lo si esclude per il delinquente abituale o professionale e via dicendo.

Io sopprimerei pertanto tutte le esclusioni, perchè non può, ad esempio, un atto che

comporterebbe una pena di estrema lievità, come il partecipare ad una riunione non autorizzata, annullare la circostanza attenuante che, come dicevo, è senz'altro fondata. Si tratta di un concetto troppo rigoristico.

L E O N E , relatore. Non sono d'accordo col collega Maris, perchè in sostanza il fondamento dell'attenuante in questione sta nel fatto che l'individuo il quale non abbia caratteristiche, accertate dal giudice, di pericolosità, nel suo temperamento, nella sua personalità e si trovi coinvolto da una folla in tumulto può essere emotivamente eccitato a compiere un reato. Questo è accertato da tutti gli studi di psicologia. Ma il delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione quando ha partecipato alle azioni di una folla in tumulto possiamo presumere che non abbia subito la suggestione della folla ma abbia invece espresso in quell'occasione la sua personalità pericolosa.

P E T R O N E . Bisogna accertare se i due termini dell'esclusione — l'aver partecipato a riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità e l'essere delinquente abituale o professionale, eccetera — debbano ricorrere entrambi; di tal che se è invece un cittadino, diciamo, normale a partecipare alla riunione vietata, costui ha diritto egualmente all'attenuante.

L E O N E , relatore. Poichè la dizione dell'articolo in esame ricalca esattamente quella dell'articolo 62 del Codice vigente, salvo l'aggiunta di cui si è detto, pensiamo che l'interpretazione debba continuare ad essere quella finora data allo stesso, e cioè quella indicata dal senatore Petrone; altrimenti non si spiegherebbe l'« e » posta tra le due condizioni.

M A R I S . Non credo.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io ritengo che in caso di riunioni vietate l'attenuante non valga per nessuno.

P E T R O N E . La giurisprudenza afferma che non sussiste l'attenuante tanto se si sia verificato il delitto di riunione vietata quanto se l'autorizzazione non si sia mai potuta ottenere. Non dice altro, in proposito.

L E O N E , relatore. La questione va approfondita, prima di decidere. Al momento non sono in possesso di dati precisi sull'interpretazione finora data alla norma.

P E T R O N E . Credo che possiamo essere tutti d'accordo, poichè le due circostanze debbono concorrere, altrimenti la norma non può essere approvata.

L E O N E , relatore. Allora potrebbe rimanere stabilito che se il numero 3, nella sua formulazione attuale, significa che debbono ricorrere congiuntamente le condizioni del divieto e della delinquenza abituale, esso si intende approvato; mentre se così non fosse dovremmo riprenderlo in esame.

P R E S I D E N T E . Comunque la dizione usata fa pensare alla prima interpretazione.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo.

M A R I S . La seconda considerazione che desidero fare riguarda il punto 6), che prevede un'attenuante particolare, in tema di risarcimento di danno, quando questo sia riparato interamente mediante risarcimento prima del dibattimento. A me sembra che rappresenterebbe una buona politica, direi, risarcitoria (perchè invoglierebbe appunto il colpevole al risarcimento) lo stabilire, invece, che il risarcimento può avvenire anche durante il dibattito.

P R E S I D E N T E . Anche la giurisprudenza è stata favorevole in proposito, ultimamente.

P E T R O N E . La formulazione usata al punto 6) ci conduce all'idea, che è stata ritenuta ferma e costante dalla Cassazione,

per cui il risarcimento del danno non può avvenire per interposta persona.

Infatti a me è capitato, giorni fa, il caso di un operaio ucciso da una mototrebbeatrice condotta dal dipendente di un ente di riforma. L'Ente ha pagato il danno, ma siccome il pagamento non è avvenuto direttamente da parte di chi conduceva la mototrebbeatrice l'attenuante è stata esclusa. Quindi il concetto dell'attenuante, anzichè essere collegato all'azione dell'imputato, deve essere stabilito indipendentemente da chi effettui il risarcimento.

L E O N E, *relatore*. I colleghi Maris e Petrone parlano di due questioni diverse. Il primo sollecita una politica che incoraggi l'imputato al risarcimento, perchè effettivamente oggi accade che, se non si ripara entro un termine di decadenza, l'attenuante sfuma, per cui l'imputato non ha ovviamente oltre tale termine alcun interesse a riparare e la vittima rimane delusa nelle sue legittime aspettative.

Se siete d'accordo, al punto 6), potremmo sostituire alla frase « prima dell'apertura del dibattimento », l'altra: « in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito e non oltre la chiusura del dibattimento di appello ».

M O N T I N I. D'accordo, tuttavia bisogna considerare il problema che riguarda la situazione derivante dal risarcimento del danno — soprattutto in caso di incidenti stradali — e che coinvolge correlazioni con la provvisoria esecuzione.

Secondo la soluzione ora prospettata dal senatore Leone, da un lato si facilita il risarcimento del danno, ma, da un altro punto di vista, non lo si facilita affatto, perchè vi potrà sempre essere qualcuno che aspetterà fino in fondo per vedere come vanno a finire le cose.

La situazione si presta dunque a due soluzioni diverse che devono essere valutate attentamente dalla Commissione.

L E O N E, *relatore*. L'osservazione del senatore Montini è acuta ed effettivamente il problema presenta due aspetti: quello dell'imputato che protrae ogni azione nella spe-

ranza che vada a finire bene per lui e l'altro, a mio avviso più importante, di rendere possibile il risarcimento del danno.

Ripeto, le preoccupazioni del senatore Montini sono validissime, però dobbiamo operare una scelta.

S A L A R I. Mi pare che l'argomentazione portata dal collega Montini sia assorbente rispetto ad ogni altra.

È di pubblica ragione la situazione derivante dalle stragi che, ogni giorno, si verificano sulle nostre strade e tutti conosciamo la situazione in cui, per lo meno finchè non verrà approvata la legge sulla assicurazione obbligatoria, si vengono a trovare le persone coinvolte negli incidenti stradali a causa dei tanti automobilisti sprovvisti di qualsiasi disponibilità economica.

Proprio in considerazione di questa realtà, se introduciamo nell'articolo 21 questa condizione di favore nei confronti degli imputati, specie in materia colposa, aggraviamo ancora di più la situazione delle vittime della circolazione stradale.

Starei dunque molto attento prima di recepire nel testo del provvedimento l'emendamento proposto.

L E O N E, *relatore*. Sappiamo che il punto 6) dell'articolo 21 interessa, per la gran parte, i reati colposi e l'esperienza ci dice che le assicurazioni sono restie a transigere il danno tempestivamente; scattato il momento fatale, non hanno infatti più interesse a risarcire il danno ed aspettano che la sentenza sia passata in giudicato.

L'obiezione del collega Montini è valida, ripeto; ma poichè ci troviamo di fronte a due opposte esigenze, a mio avviso è prevalente quella di favorire il risarcimento del danno anche oltre l'apertura del dibattimento di prima istanza.

F I L E T T I. Anche a me pare che le circostanze attenuanti di cui all'articolo 21 debbano costituire un premio per l'imputato che si dimostri pronto a risarcire il danno; se questa prontezza la rinviemo nel tempo, non ha più lo stesso significato e, a mio

avviso, non consentirebbe l'applicazione dell'attenuante.

Farei dunque riferimento, al punto 6), alla chiusura del dibattimento di primo grado, invece che all'apertura del dibattimento stesso.

MONTINI. Mi rendo conto della opportunità delle argomentazioni addotte dal senatore Leone, ma penso che le diverse situazioni prospettate vadano inquadrare nel contesto di tutto il problema e, in particolare modo, della condanna condizionale.

LEONE, *relatore*. Vi è poi il problema sollevato dal senatore Petrone per quanto riguarda il risarcimento del danno fatto da altri; se la Commissione è d'accordo su questo punto dovremmo trovare una formula dalla quale risulti che il risarcimento può essere fatto dall'imputato o da altri per suo conto ed in suo nome. In definitiva, dovremmo adottare la formula usata per la rappresentanza.

Prima di tutto, però, dobbiamo essere d'accordo sull'accoglimento di questo concetto.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Leone abbia ragione; l'importante è raggiungere su questo, come su altri punti, un'intesa in seno alla Commissione. Trovare la formula adatta è un lavoro che potremo fare anche in un secondo momento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pongo alla Commissione un quesito: anche il pagamento effettuato, da parte di un terzo, ad insaputa dell'imputato può giocare a suo favore come attenuante?

LEONE, *relatore*. Ripeto, la formula adatta la potremo sempre trovare; basta essere d'accordo sul concetto base.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se è vero che la pena attiene al reato e che la circostanza attenuante diminuisce la gravità del reato, quest'ultimo può diventare meno gra-

ve sol perchè un terzo ha pagato per me? Non capisco questo principio.

MARIS. Un terzo al quale, però, lei ha pagato dei premi!

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo non c'entra. Al n. 6) dell'articolo 21 si dice inoltre: « o l'essersi, prima del termine anzidetto e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ».

MONTINI. Non so se il principio è stato modificato, ma fino ad oggi questa circostanza non era prevista per i delitti contro il patrimonio.

LEONE, *relatore*. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario ci inducono a riprendere in considerazione l'accenno fatto dal senatore Salari. Bisognerebbe allora trovare una formula in cui rientrasse e l'istituto assicuratore e il responsabile civile. È una questione, quindi, da approfondire e non siamo in grado di farlo in questo momento.

PETRONE. Se un giovane di diciotto o ventidue anni, ancora studente, commette un reato, chi deve pagare? È chiaro che spetta al padre pagare se vogliamo che la vittima venga risarcita del danno subito.

LEONE, *relatore*. La verità è che in questo contrasto di fondo si sta ponendo una alternativa la quale si riassume nel fatto di deformare la circostanza attenuante, così come è tradizionalmente configurata, che è la più soggettiva di tutte: la buona volontà di chi si attiva per risarcire il danno. Siccome vogliamo riportarla a quella che il senatore Maris ha felicemente definito una politica risarcitoria, potremo apportare tutte le modifiche che riterremo opportune e non sarà un male se configuriamo delle norme tali che incoraggino l'imputato al risarcimento.

MONTINI. Teniamo presente che fino a questo momento l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è stato escluso dalla giurisprudenza come circostanza attenuante per quanto concerne i danni patrimoniali.

LEONE, *relatore*. Cerchiamo di distinguere le due circostanze che sono diverse: innanzitutto l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; poi configuriamo un nuovo tipo di circostanza relativa al risarcimento, la quale non sia più legata ad un atteggiamento soggettivo, ma miri allo scopo di favorire comunque il risarcimento del danno.

PETRONE. Io sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo tutto l'articolo 21?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mettiamolo ai voti nei primi cinque punti.

LEONE, *relatore*. Accantoniamo la configurazione di questa attenuante.

FILETTI. Accantoniamo anche il punto 3)?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Diciamo che

il punto 3) si intende approvato nella sua formulazione attuale, qualora accerti che debbono ricorrere congiuntamente le condizioni del divieto di riunione e della delinquenza abituale.

PRESIDENTE. Io suggerirei al relatore, se egli è d'accordo, di non demandare la soluzione alla Sottocommissione per quanto riguarda il problema di fondo, ma di ritornare nella prossima seduta con una proposta che sia conforme al pensiero pressochè unanime della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 21 nei primi cinque punti e con la riserva sui punti 3) e 4).

(È approvato).

Restiamo intesi che il relatore ed il rappresentante del Governo propongono di approvare il punto 3) nello spirito dell'interpretazione offerta dal senatore Perna, nonchè di modificare il punto 4) secondo il suggerimento del senatore Maris.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,50.